


Il Rettore

Prof. Giuseppe Silvestri




30/10/2008

Per l'Accademia delle Scienze Mediche di Palermo

Il Presidente

Prof. Alfredo Salerno



Facoltà di Medicina dell'Università di Palermo, tanto che con deliberazione n. 29 del 24 luglio 2006 il C.d.A. d'Ateneo ha concesso all'Accademia medesima un contributo di euro diecimila/00;

- Come da convenzione stipulata il 24 gennaio 1956, che forma parte integrante del presente atto, l'Università ha assegnato in uso all'accademia i locali di cui alla planimetria allegata (Allegato A);

- L'immobile che ospita i locali già assegnati all'Accademia è stato oggetto di interventi di manutenzione straordinaria da parte dell'Università;

CONSIDERATO CHE

- è intendimento delle parti del presente atto consolidare il proficuo e duraturo rapporto di collaborazione, anche al fine di poter fruire del reciproco apporto in ambito medico-scientifico sotto il duplice profilo della didattica e della ricerca;

- è, inoltre, intendimento delle parti regolamentare l'uso dei locali di cui alla planimetria allegata (Allegato A);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse che precedono formano parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2

L'Università e l'Accademia, al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca medico-scientifica, condividono i locali di cui all'Allegato A, sede dell'Accademia medesima, che potranno essere pertanto utilizzati dalle parti, previo specifico accordo perfezionabile anche a mezzo semplice scambio di note, per attività proprie dell'Ateneo e per l'organizzazione di ma-



	Facoltà di Medicina dell'Università di Palermo, tanto che con deliberazione n.	
	29 del 24 luglio 2006 il C.d.A. d'Ateneo ha concesso all'Accademia medesi-	
	ma un contributo di euro diecimila/00;	
	- Come da convenzione stipulata il 24 gennaio 1956, che forma parte	
	integrante del presente atto, l'Università ha assegnato in uso all'accademia i	
	locali di cui alla planimetria allegata (Allegato A);	
	- L'immobile che ospita i locali già assegnati all'Accademia è stato og-	
	getto di interventi di manutenzione straordinaria da parte dell'Università;	
	CONSIDERATO CHE	
	- è intendimento delle parti del presente atto consolidare il proficuo e	
	duraturo rapporto di collaborazione, anche al fine di poter fruire del reciproco	
	apporto in ambito medico-scientifico sotto il duplice profilo della didattica e	
	della ricerca;	
	- è, inoltre, intendimento delle parti regolamentare l'uso dei locali di cui	
	alla planimetria allegata (Allegato A);	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1	
	Le premesse che precedono formano parte integrante della presente Conven-	
	zione.	
	Art. 2	
	L'Università e l'Accademia, al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca	
	medico-scientifica, condividono i locali di cui all'Allegato A, sede	
	dell'Accademia medesima, che potranno essere pertanto utilizzati dalle parti,	
	previo specifico accordo perfezionabile anche a mezzo semplice scambio di	
	note, per attività proprie dell'Ateneo e per l'organizzazione di ma-	
	2	



manifestazioni culturali quali:

- convegni;
- seminari;
- giornate di studio, etc.

L'Università e l'Accademia, per le proprie finalità, a fronte di tale uso dei locali, effettueranno gli interventi necessari per renderli idonei rispetto alle attività ed ai fini individuati con la presente convenzione.

Art. 3

L'Università e l'Accademia possono individuare problematiche mediche e/o scientifiche di particolare interesse che potranno costituire oggetto di analisi e studio congiunti.

L'eventuale pubblicazione dei risultati raggiunti attraverso le attività di cui agli artt. 2 e 3 della presente convenzione, sarà oggetto di concorde determinazione delle parti.

Art. 4

La presente Convenzione decorre dalla sottoscrizione della medesima ed ha la durata di anni nove con possibilità di rinnovo alla scadenza da formalizzare con apposito accordo scritto tra le parti.



Handwritten signature or initials.

Art. 5

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Art. 6

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e a spese della parte richiedente.

Per l'Università degli Studi di Palermo